

Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamen- tari, LI)¹

del 18 marzo 1988 (Stato 26 novembre 2002)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale²;
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988³,
decreta:

Art. 1⁴ Principio

¹ Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

² Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.

Art. 2⁵ Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori preparatori.

Art. 3⁶ Diaria

Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

RU **1988** 1162

¹ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

² [CS **1** 3]

³ FF **1988** II 765

⁴ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

Art. 3a⁷ Indennità per spese di personale e di materiale

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

Art. 4 Vitto e pernottamento

Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.

Art. 5⁸ Indennità per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.

Art. 6 Indennità di percorso

Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.

Art. 7⁹ Indennità di previdenza

Il parlamentare riceve un contributo vincolato per la propria previdenza privata.

Art. 8 Infortunio

Durante la sua attività parlamentare, il parlamentare è assicurato contro gli infortuni.

Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori

¹ Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

² Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

Art. 10 Indennità speciale

¹ Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

² L'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

⁷ Introdotta dal n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 539 540; FF 1996 III 129 140).

Art. 11 Assegno di presidenza e di vicepresidenza

I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

Art. 12 Contributi ai gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

Art. 13 Spese di rappresentanza e periti

Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 14¹⁰ Esecuzione della legge

¹ L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

² All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

³ In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 1972¹¹ sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 1972¹² sono abrogati.

Art. 16 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

¹¹ [RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940]

¹² [RU 1972 1692, 1983 1442 1940 n. II]

